



CONSULENZA SU CARICHI DI LAVORO NEL SERVIZIO SOCIALE

Molti/e colleghi/e da tempo ci stanno sollecitando a riflettere sul tema dei carichi di lavoro. La problematica è rilevante, tanto da rivestire un ruolo significativo, sotto vari aspetti, anche all'interno del nuovo Codice deontologico.

Per tale motivo, citiamo alcuni punti di una ben articolata nota pervenutaci recentemente dal Consiglio nazionale, e riguardante il tema carichi di lavoro.

L'articolo 51 del Codice deontologico recita:

“L'assistente sociale segnala al proprio Ente di appartenenza l'eccessivo carico di lavoro, se sussiste il rischio che risulti compromesso il corretto svolgimento della professione in relazione anche alla tutela e alla salvaguardia dei diritti della persona. La segnalazione, precisa e circostanziata, è resa in forma scritta.”

Sottolineiamo che la segnalazione dell'eccessivo carico di lavoro prevista all'art. 51 deve essere avanzata nell'interesse dei diritti del cittadino beneficiario degli interventi e rivolta alla tutela della qualità delle prestazioni professionali.

Come sappiamo, non esistono ad oggi modelli codificati di rilevazione e quantificazione del carico di lavoro in Servizio sociale.

Il Consiglio regionale è sensibile alla complessità di questo tema ed alla necessità di definire metodi appropriati per la rilevazione qualitativa del carico lavorativo.

Per eccessivo carico di lavoro *“si rappresenta la situazione in cui il professionista non abbia a propria disposizione tempi e strumenti adeguati a realizzare gli interventi e tutte le azioni professionali necessarie in rapporto al complesso dei compiti che gli sono attribuiti dal datore di lavoro.”*

Nell'articolo 51 si è voluto introdurre l'obbligo da parte dell'iscritto di motivare in forma scritta, precisa e circostanziata tale condizione al fine di dare la giusta rilevanza ad una problematica che da sempre investe la nostra professione.

E' opportuno che la segnalazione documenti:

- *“la dotazione professionale presente in riferimento alla pianta organica dell'organizzazione e alle previsioni normative che prescrivono il rapporto tra assistenti sociali e abitanti nel territorio e nel servizio di appartenenza, quando presenti;*
- *l'impossibilità di ricavare il tempo per le differenti fasi dell'intervento e le necessarie azioni professionali che metta a rischio il corretto svolgimento della professione, anche con riferimento al rispetto dei diritti della persona di cui al capo I del Titolo IV del Codice;*
- *le condizioni di esercizio professionale imputabili all'organizzazione, che portino a ritardi e inefficienza degli interventi del professionista.”*

Pertanto le segnalazioni devono riportare , ad esempio: *“la necessità continuativa di ricorso al lavoro straordinario attribuibile alle condizioni organizzative, le eventuali proposte di modifica*

dell'organizzazione o dei processi di lavoro, gli eventuali disagi e ritardi a danno delle persone conseguenti alle circostanze descritte.”

Il numero delle situazioni attribuite al professionista non è quindi un parametro sufficiente a definire un “carico eccessivo”, rappresentando un dato di natura esclusivamente quantitativa.

Gli Assistenti sociali devono preventivamente tentare una risoluzione condivisa del problema con i colleghi ed il responsabile di Servizio, con l’obiettivo di contribuire *“all’appropriatezza, all’efficacia e all’efficienza, all’economicità, all’equità e alla qualità degli interventi nonché al miglioramento delle politiche e delle procedure della propria organizzazione di lavoro”* (art. 50 del Codice deontologico). Inoltre, l’art. 46 recita che *“l’assistente sociale si adopera per la corretta allocazione delle responsabilità all’interno del sistema organizzativo in cui opera, per quanto di propria competenza”*, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei carichi di lavoro.

L’art. 55 ribadisce l’onere degli Assistenti sociali con ruoli di responsabilità o dirigenza riguardo la gestione adeguata delle risorse umane e dei carichi di lavoro.